



Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba
(Treviso)

Regolamento per l'impiego dei liquami e letame su suolo agricolo

- **Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 70
del 24.09.1999**

CONCIMAZIONE DEI TERRENI, DISTRIBUZIONE LIQUAMI E LETAMI.

FINALITA' E CRITERI

La concimazione dei terreni con la distribuzione dei liquami e dei letami zootecnici sul suolo agricolo è intesa come pratica agronomica finalizzata alla fertilizzazione dei terreni, per il miglioramento delle colture agrarie, essa dovrà perciò tener conto delle richieste di elementi nutritivi delle colture.

Nelle fasi di smaltimento previste dal presente regolamento dovranno essere rispettate le norme previste dai seguenti provvedimenti.

- Legge 10 maggio 1976, n.319;
- Deliberazione interministeriale 4 febbraio 1977 (all. 5);
- Circolare Giunta Regionale 4 giugno 1986, n.35;
- Provvedimento Consiglio Regionale 1 marzo 1989, n.262;
- Legge Regionale 23 aprile 1990, n.28;
- Deliberazione Giunta Regionale 26 giugno 1992, n.3733.
- Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 1998 n. 4954.

Il Comune di Pederobba è situato nella fascia pedemontana della provincia di Treviso a destra del fiume Piave.

Il territorio comunale ricade in Zona C nel Piano regionale di risanamento delle acque (modifica dell'allegato D; D.g.r. 26 giugno 1992 n. 3733 "Norme per lo spargimento dei liquami").

L'area è compresa nella fascia della ricarica degli acquiferi come individuata negli strumenti di pianificazione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Pertanto è ammessa la distribuzione dei liquami nelle aree ammesse allo smaltimento (art. 2 del presente regolamento) nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:

- 15 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
- 24 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 30 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;

Per il calcolo del peso vivo di bestiame, si dovrà far riferimento alla tabella allegata n. 1.

All'atto della comunicazione alla Provincia dei documenti relativi all'entità dell'allevamento, all'ubicazione, alla superficie interessata allo smaltimento, agli eventuali formali atti di assenso allo spargimento, nonché dei piani di concimazione, è fatto obbligo agli allevatori trasmettere copia dei suddetti documenti all'Amministrazione Comunale.

ART. 1 AREE, ZONE E VINCOLI

Il Piano Comunale di smaltimento liquami zootecnici stabilisce un divieto di smaltimento di liquami zootecnici nei seguenti casi:

- Zone Urbanizzate previste dal P.R.G. (A,B,C,F) dove è vietato lo spargimento di qualsiasi tipo di refluo di origine zootecnica. E' prevista in ogni caso un'area di rispetto di raggio pari a m. 25 attorno alle abitazioni nelle zone agricole.
- Pozzi, sorgenti e punti di captazione di acquedotti deve essere rispettata una fascia attorno di raggio pari a 200 metri. Art 6 (1) DPR 24.05.1998 Num. 236.
- Viabilità, attorno alle strade provinciali sono previste fasce di rispetto di 5 metri per lato, divieto di spandimento su tutta la viabilità, comprese le carrarecce interpoderali.
- Cave divieto di apporto su tutte le aree di cava e relativo rispetto di metri 15.
- Corsi d'acqua, divieto di immissione diretta o indiretta ai corsi d'acqua, aree di rispetto di 2 metri per canali rivestiti, di 5 metri per i canali di terra.
- Zona di golenia e grave del fiume Piave, è consentito lo spargimento dei reflui zootecnici previo rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco nel rispetto delle norme vigenti e presentazione del piano di concimazione.
- Coltivazioni, valgono le prescrizioni di carattere generale, riguardanti il divieto di utilizzo dei liquami su colture da consumarsi crude.
- Zone a bosco, terreni allagati e aquitrinosi; doline ed inghittitoie relativa fascia di rispetto di almeno 10 metri .
- Zone di valore ambientale, e/o di alta sensibilità come da allegata cartografia.

ART. 2 SMALTIMENTO LIQUAMI

Allo spargimento dei liquami deve seguire aratura o interrimento, in giornata, del terreno oggetto di spargimento. Tale obbligo non sussiste nel caso di colture in atto tra le quali devono intendersi anche i prati erbosi. Nei prati erbosi lo spargimento deve avvenire dal 1 Novembre al 31 Marzo.

Lo smaltimento è vietato nei giorni festivi, di sabato deve essere effettuato in modo tale che l'aratura del terreno venga completata entro la mattinata; si

dovrà cercare di evitare eventuali diffusioni di odori molesti o inconvenienti per la popolazione e, in particolare, è vietato lo spargimento durante l'orario dei pasti dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Dal 01 luglio al 31 agosto lo spargimento è assolutamente vietato a meno che non venga effettuato con particolari dispositivi interratori. Il Sindaco può consentire deroga che può essere concessa su richiesta motivata da comprovate ed inderogabili esigenze. Nei mesi di giugno e settembre lo smaltimento potrà avvenire dalle ore 05.00 alle ore 11.00 e dalle 13.30 alle 17.30 su terreno sottoposto ad aratura o interrimento in giornata.

Lo spandimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distribuzione raso terra ed a bassa pressione, evitando lo smaltimento ripetuto nello stesso appezzamento.

ART. 3 RACCOLTA STOCCAGGIO

I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla D.g.r. 26/06/1992 n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna della capienza utile complessiva non inferiore al liquame prodotto dall'insediamento di 4-6 mesi in relazione al tipo di allevamento ed in relazione alle esigenze culturali delle singole aziende.

La permanenza effettiva può essere ridotta ad un periodo non inferiore a 60 giorni per i liquami sottoposti a particolari trattamenti volti ad accelerare il processo di maturazione degli stessi.

Il letame non maturo va stoccato in apposite concimaie a tenuta con muretto di contenimento, dimensionate in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio.

ART. 4 NORME E ASPETTI IGIENICI

I luoghi di stoccaggio raccolta o trattamento di letame e/o liquame, dovranno essere interessati da corretti interventi che permettano il controllo o l'eliminazione di insetti, mosche o altri agenti patogeni, e di evitare eventuali problemi di diffusione di odori molesti o inconvenienti per la popolazione.

Se necessario dovranno essere previsti interventi di derattizzazione. Art.263 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Tali interventi dovranno essere eseguiti con procedure atte a minimizzare l'impatto ambientale.

ART. 5

DISTRIBUZIONE DEL LETAME

La distribuzione del letame ha come funzione unica il miglioramento delle caratteristiche del suolo a beneficio alle colture agrarie costituendo così regolare pratica agronomica.

Particolare cura dovrà esser posta per evitare la produzione di odori ed esalazioni moleste durante tutta la fase operativa.

Il trasporto dovrà essere effettuato con mezzi idonei evitando la formazione di stillicidio e perdita, sulla sede stradale, e sul terreno non interessato alla distribuzione. Il trasporto deve evitare nel limite del possibile il transito attraverso centri abitati.

All'uscita dai fondi dovrà essere garantita la pulizia dei mezzi di trasporto onde evitare l'imbrattamento della sede stradale.

Nei centri abitati è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

E' consentito l'utilizzo del letame in piccole aree a verde privato e pubblico, quali orti e giardini, purché alla distribuzione segua immediatamente l'interramento.

ART. 6

SANZIONI PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Per l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni stabilite dalla legislatura statale vigente, ci si rifà a:

- L.R. 16 APRILE 1985, N. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente)
- D.L. 30 APRILE 1992, N. 285 (Codice della Strada e relativo Regolamento)
- Regolamenti Comunali.

MODIFICA dell'ALLEGATO I delle "Linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione" approvate con D.G.R.V. 03.08.93 n°.3782

ALLEGATO1: SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO MEDIAMENTE ALLEVATO DALL'AZIENDA (*)

CATEGORIA DI ANIMALI	INTERVALLO DI PESO E DI ETA'	PESO MEDIO (Kg.)	NUMERO	PESO TOTALE (Kg.)
SUINI				
Lattonzoli	7-25 Kg	15		
Magroncelli	25-50 Kg.	35		
Magroni e Scrofette da rimonta	50-90 Kg.	70		
Suino da macello	90-115 Kg.	100		
Suino grasso da macello	90-160 Kg.	120		
Scrofe		180		
Verri		200		
<i>Suini da ingrasso</i>	<i>30-160 Kg.</i>	95		
BOVINI				
Capi adulti	> 15 mesi	500		
Vitelloni	6-15 mesi	300		
<i>Vitelli svezzati</i>	<i>0-6 mesi</i>	135		
AVICOLI				
Galline ovaiole		1,8		
Polli da carne	0-2 mesi	1		
Pollastre	0-4 mesi	0,8		
Tacchino da carne	0-5 mesi	7,5		
Tacchina da carne	0-5 mesi	5		
Faraona da carne		0,8		
<i>Quaglie</i>	<i>0-3 mesi</i>	0,15		

(segue allegato 1)

SCHEMA PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO MEDIAMENTE ALLEVATO DALL'AZIENDA

<u>CUNICOLI</u>				
Conigli riproduttori		3,5		
Conigli da carne	0-3 mesi	1,2		
Conigli da ingrasso	> 3 mesi	1,8		
<u>OVICAPRINI</u>				
Pecore o capre				
Agnelloni	0-3 mesi			
<u>EQUINI</u>				
Fattrici o stalloni				
Puledri da ingrasso	0-10 mesi			

(*) Nel caso l'azienda preveda la contemporanea presenza di sistemi di allevamento con produzione di liquame e di sistemi di allevamento su lettiera - le cui deiezioni non sono classificate liquame, ai sensi dell'art.2 dell'all.D -, dovranno essere compilate due distinte tabelle.

(*) Per il calcolo del P.V. nel caso di categoria di animali non comprese nell'allegato si può far riferimento ad altri lavori purché documentati anche con il supporto della "Struttura di supporto e consulenza in materia di liquami zootecnici" istituita presso il Centro Agroambientale dell'ARPV.

Tratto da:
B.U.R. 26.01.99, n.7